

## ART. 13 – PERMESSI STRAORDINARI

### Permessi non retribuiti

Ciascun lavoratore potrà usufruire annualmente di cinque giorni di permesso non retribuito per far fronte ad esigenze di carattere personale.

L'utilizzo dei permessi è frazionabile in singole giornate, in parti di esse, con limite minimo di un quarto d'ora.

I giorni di permesso di cui trattasi non possono cumularsi alle ferie o ai giorni di permesso per recupero delle festività soppresse e non possono determinare la congiunzione tra una festività infrasettimanale e la domenica precedente o il sabato successivo. Ove non siano utilizzati, totalmente o parzialmente nell'arco dell'anno, non possono aggiungersi a quelli degli anni successivi.

I giorni di permesso non retribuiti di cui al comma che precedono sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Ciascun dipendente ha facoltà di fruire di permessi non retribuiti per l'assistenza dei figli malati di età inferiore ad otto anni, con le stesse modalità di documentazione previste dall'art. 47 comma 3 del Decreto Legislativo 151/2001 (certificato rilasciato da medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato).

La malattia del bambino che dia luogo al ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

Ai fini della fruizione del congedo per malattie del bambino la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

La Banca fornirà annualmente, per iscritto, un'informativa alle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo, relativamente ai periodi di permesso straordinario retribuito e non retribuito concessi al personale, senza alcuna indicazione dei nominativi dei lavoratori interessati, né delle motivazioni esistenti alla base delle relative richieste.

### Permessi retribuiti

Vengono riconosciuti, con decorrenza dal mese di aprile 2007, brevi permessi retribuiti nei casi e nelle misure di seguito indicati:

- 1) casi di nascita figli: due giorni di permesso;
- 2) casi di morte: fermo restando le previsioni di cui all'art. 4 della L. 8/3/2000 n. 53, nel caso in cui l'evento colpisca coniuge, figli, genitori o altri familiari conviventi : tre giorni di permesso continuativi ad evento;
- 3) per riconosciuti motivi di carattere personale e familiare, gravi ed indilazionabili: a richiesta del dipendente interessato e compatibilmente con le esigenze aziendali che verranno di volta in volta valutate dalle competenti strutture di riferimento: fino a 2 giorni (anche ad ore).

